

Comune di URBISAGLIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

	Relazione – parere su “COSTITUZIONE DI SOCIETA’ AGRICOLA PARTECIPATA – APPROVAZIONE STATUTO E ATTI INERENTI E CONSEGUENTI”
--	---

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, nominato per il triennio 2018/2020 con delibera consiliare n.27 del 29/11/2017 per il triennio 2018/2020, esecutivo, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 27/03/2019 avente ad oggetto: **“COSTITUZIONE DI SOCIETA’ AGRICOLA PARTECIPATA – APPROVAZIONE STATUTO E ATTI INERENTI E CONSEGUENTI”**

Richiamato l'art.239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, il quale prevede:

- Al comma 1, lettera b. 3), che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni;
- Al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” integrato e modificato dal D.Lgs. correttivo 16 giugno 2017 n. 100, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, in particolare l'art.4 comma 1 che esprime il divieto di costituzione di nuove società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Visto il comma 3 dell'art.4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che dispone che le Amministrazioni Pubbliche possono, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, acquisire partecipazioni in società aventi oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Vista la relazione tecnica supportata anche da un'analisi economico finanziaria da parte della società Eurotime Marche Srl, che sarà la ditta incaricata poi della conduzione del fondo agricolo conferito nella neocostituita società partecipata.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Revisore

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto li, 27/03/2019

L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. PARIDE CASTRICINI

